



**CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI
DIPENDENTI REGIONE TOSCANA**

Via di Novoli, 26-32 - 50127 Firenze

STATUTO

SCOPI E FINALITÀ

Art. 1

È costituita tra i dipendenti della Regione Toscana una associazione denominata «Centro per le attività del tempo libero» con sede in Firenze.

Art. 2

Il Centro è una associazione democratica che opera nello spirito della Costituzione; esso ha lo scopo di contribuire a realizzare un impiego del tempo non lavorativo che abbia carattere collettivo e contenuti idonei a sviluppare la qualificazione culturale e sociale dei lavoratori.

A tal fine, il Centro promuove iniziative culturali, turistiche, ricreative e sportive gestite direttamente dai soci. Promuove inoltre, attraverso convenzioni da stipulare con centri di produzione e di vendita, facilitazioni in acquisti di beni di consumo.

Nell'ambito della propria attività, il Centro ricerca un rapporto di fattiva collaborazione con gli Enti Locali, le Organizzazioni Sindacali, le altre associazioni democratiche del tempo libero.

Il Centro non persegue fini di lucro.

L'ordinamento interno e l'amministrazione del Centro sono regolati dagli accordi tra gli associati ai sensi degli art. 36, 37 e 38 del codice civile.

ORGANI DEL CENTRO

Art. 3

Sono organi del Centro; l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Collegio Sindacale; il Collegio dei Probiviri.

L'ASSEMBLEA

Art. 4

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione: essa ha competenza generale su tutto quanto non espressamente riservato, dal presente Statuto, alla competenza degli altri organi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, in via ordinaria, nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 marzo, per l'approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre, in via straordinaria, ogni volta che ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo, o il Collegio Sindacale, oppure almeno 1/5 dei soci; in tali casi la riunione ha luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto, con indicazione dell'ordine del giorno, portato a conoscenza dei soci con lettera o mediante manifesti affissi sul luogo di lavoro, almeno 10 giorni prima della data della riunione.

Art. 5

Salvo i casi in cui lo Statuto preveda maggioranze diverse, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, e delibera validamente su tutte le questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti.

La seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

I soci residenti in province diverse da quella di Firenze possono delegare altri soci a rappresentarli, a tutti gli effetti, nelle assemblee del Centro. Un socio non può rappresentare più di altri tre soci.

Art. 6

L'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina inoltre un segretario il quale redige il verbale delle riunioni che sottoscrive unitamente al Presidente.

Art. 7

L'Assemblea delibera mediante votazione a scrutinio palese, oppure a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Le elezioni alle cariche sociali avvengono mediante votazione a scrutinio segreto. Per tali elezioni l'Assemblea nomina una apposita Commissione Elettorale composta da sei membri che cura l'organizzazione delle operazioni elettorali e vigila sul loro regolare svolgimento.

Alle votazioni riguardanti l'approvazione del bilancio ed a quelle relative alla impugnazione di delibere del Consiglio Direttivo, non partecipano i Consiglieri ed i Sindaci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di Consiglieri in ragione di uno ogni 50 soci o frazione superiore a 20; esso è comunque composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 Consiglieri, eletti fra i soci.

Il Consiglio rimane in carica tre anni; i Consiglieri sono rieleggibili.

I Consiglieri dimissionari o decaduti, saranno sostituiti dai soci che seguono nella graduatoria dei non eletti. Qualora il Consiglio, nella maggioranza dei suoi componenti, presenti le dimissioni contemporaneamente, si procederà a nuove elezioni.

I casi di decadenza sono disciplinati dal regolamento interno di cui all'art.10.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Cassiere ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria una volta al mese su convocazione del Presidente.

È convocato inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero che ne sia richiesta la convocazione da almeno 1/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

Art 10

Il Consiglio Direttivo cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'attività del Centro secondo gli indirizzi generali o specifici determinati dall'Assemblea.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente ed il bilancio preventivo per l'esercizio dell'anno in corso, unitamente ad una relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente ed al programma dell'attività da svolgere nell'anno in corso.

Predisporre il regolamento interno, che disciplina, oltre a quanto previsto negli altri articoli dello Statuto, le modalità elettorali, l'organizzazione delle attività e i rapporti fra i soci ed il

Centro, nominando eventualmente dei delegati provinciali, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Può proporre all'Assemblea la istituzione di commissioni per settori specifici di attività, nominandone i membri fra i Soci. Ciascuna commissione nomina un proprio responsabile che partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci.

PRESIDENTE

Art. 11

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Può, in casi di urgenza, adottare tutti i provvedimenti che si rendano necessari nell'interesse del Centro, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo entro 10 giorni.

Il Presidente può, con atto scritto, delegare ad altri Consiglieri la rappresentanza e la firma sociale per specifiche attività.

VICE PRESIDENTE

Art. 12

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, esercitandone, in tal caso, tutti i poteri.

CASSIERE

Art. 13

Il cassiere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese; queste ultime sono disposte con la firma abbinata del Presidente,

Redige con il Segretario i bilanci consuntivi e preventivi. Ha in consegna i beni mobili ed immobili del Centro e redige il libro degli inventari.

SEGRETARIO

Art. 14

Il segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li sottoscrive unitamente al Presidente.

Redige con il Cassiere i bilanci consuntivi e preventivi.

Svolge inoltre tutte le altre mansioni che gli siano affidate dal regolamento o mediante delibera del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 15

Il Collegio Sindacale è formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti fra i soci.

I Sindaci rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi esercitano il controllo sulla contabilità e sulla cassa del Centro. Esaminano i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo e ne accertano la regolarità, accompagnandoli con una relazione all'Assemblea.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 16

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e due supplenti, eletti fra i soci.

Il Collegio resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri è commissione di arbitraggio, e decide su tutti i ricorsi presentati da soci verso qualunque deliberazione disciplinare emanata dal Consiglio Direttivo.

SOCI

Art. 17

Possono essere soci del Centro tutti i dipendenti, in servizio o collocati a riposo, della Regione Toscana e degli Enti o Aziende che siano strumentali alla sua attività o di cui la Regione detenga una partecipazione qualificata.

Il regolamento interno di cui all'art. 10 può prevedere varie tipologie di associazione e ne regola i rispettivi diritti e doveri.

Tutte le cariche sociali sono onorarie.

Un socio non può ricoprire contemporaneamente più di una carica sociale.

Art. 18

La domanda di ammissione quale socio del Centro è presentata al Consiglio Direttivo che delibera in merito nella prima seduta successiva.

All'atto della sua ammissione, al socio è rilasciata la tessera sociale del Centro unitamente ad una copia dello Statuto e del regolamento.

Art. 19

I Soci ed i loro familiari, nei limiti stabiliti dal regolamento interno, hanno diritto a partecipare alle attività promosse dal Centro, ad usufruire delle agevolazioni da esso attuate, a frequentare la sede negli orari e nei giorni stabiliti dal regolamento.

I Soci sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito dallo Statuto, dal regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, e al regolare pagamento delle quote sociali.

Art. 20

I Soci che si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali, o che non ottemperino alle disposizioni dello Statuto o del Regolamento o alle deliberazioni degli organi sociali, o che comunque arrechino danni morali o materiali al Centro, sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione per un periodo fino a 6 mesi;
- c) radiazione.

I provvedimenti disciplinari sono deliberati dal Consiglio Direttivo previa audizione dell'interessato. Entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento disciplinare, l'interessato può fare ricorso ai Collegio dei Probiviri che è tenuto a pronunciarsi, inappellabilmente, sul ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

I Soci radiati per morosità possono, su domanda e dietro pagamento di una nuova tassa di iscrizione, essere riammessi al Centro, trascorsi almeno 6 mesi dalla data del provvedimento di radiazione.

Art. 21

Cessa dalla qualifica di socio colui che:

- a) presenta domanda di dimissioni al Consiglio Direttivo;
- b) non sia più nelle condizioni di cui all'art. 17.

Il regolamento interno indica la data da cui la cessazione dalla qualifica di socio ha effetto.

Art. 22

In nessun caso i Soci possono pretendere la refusione della quota di partecipazione al fondo comune.

PATRIMONIO

Art. 23

Il Centro ha un fondo comune costituito:

- c) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà;
- d) dalle quote sociali;
- e) dal contributo dell'Amministrazione Regionale;
- f) da contributi, elargizioni e lasciti diversi;
- g) dal fondo di riserva.

Art. 24

Il residuo attivo del bilancio consuntivo annuale è destinato in misura del 10% al fondo di riserva e, per il rimanente, al finanziamento della attività del Centro.

NORME FINALI

Art. 25

Il Centro può essere sciolto qualora, per qualsiasi motivo, si renda impossibile il suo funzionamento od il perseguimento degli scopi statutari.

La decisione di scioglimento deve essere deliberata dall'Assemblea, appositamente convocata, con la presenza della maggioranza dei Soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto alla Regione Toscana, per essere destinato al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Art. 26

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 27

Modifiche al presente Statuto possono essere deliberate dall'Assemblea appositamente convocata in via straordinaria, con la presenza della maggioranza dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In alternativa alla convocazione dell'Assemblea, o comunque nel caso in cui non sia presente la maggioranza dei soci, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sottoporre le modifiche all'approvazione attraverso referendum; in tal caso le modifiche si ritengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 28

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci convocata il 13 maggio 1981.